

## Attualità e prospettive di riforma dei criteri di adesione di Stati terzi all'Unione Europea

Mai come nel contesto storico attuale, dopo il 2004, la questione dell'allargamento della compagine dei Paesi membri dell'Unione europea è stata al centro del dibattito pubblico ed accademico continentale. Dal giugno 2022, Ucraina e Repubblica di Moldavia, vanno ad aggiungersi al nutrito gruppo di Paesi terzi candidati, provenienti in maniera quasi esclusiva dell'area dei Balcani occidentali quali Albania, Macedonia del Nord, Montenegro e Serbia, ed all'ormai "lontana" Turchia, candidata dal 1999<sup>1</sup>.

Dopo l'attribuzione dello *status* di Paese candidato ai due Paesi dell'Europa orientale ed il contestuale rinvio dell'attribuzione dello stesso *status* alla Georgia, sembra essersi concretizzato un inedito processo di accelerazione del processo di allargamento che, di fatto, capovolge la tendenza alla "prudenza" che ha caratterizzato gli ultimi due decenni<sup>2</sup>. Le nuove candidature, ottenute per evidenti motivi di interesse geopolitico, hanno, di fatto, scavalcato altri potenziali candidati come la Bosnia ed Erzegovina, firmataria nel 2008 di un accordo di associazione con l'Unione<sup>3</sup>. Poco meno di venti anni, infatti, ci dividono dal Consiglio europeo di Salonicco, quando l'allora Presidente della Commissione Romano Prodi aveva presentato l'elenco dei Paesi "vicini" che non avevano "vocazione a entrare nell'Unione europea": in tale elenco comparivano sia l'Ucraina che la Moldova oltre a Georgia, Bielorussia ed alcuni paesi del Nord Africa come Algeria ed Egitto<sup>4</sup>.

Il modello allora proposto dallo stesso Prodi era quello basato sulla creazione di un "anello degli amici" costituito nell'ambito di una nuova "politica di prossimità" che garantisse la stabilità e l'integrazione soprattutto nella regione Mediterranea ed in Europa orientale ivi compresa la Turchia, escludendo l'ipotesi della loro futura adesione all'Unione europea. E' sulla base di questo modello d'inclusione dei Paesi terzi confinanti che si è poi sviluppata la cosiddetta "politica di vicinato" dell'Unione europea, una politica superficiale e talvolta

1 Cfr. COMMISSIONE EUROPEA (A CURA DI), *Candidate Countries and Potential Candidates*, consultabile sul sito della Commissione nella sezione Environment all'URL: <<https://ec.europa.eu/environment/enlarg/candidates.htm>>.

2 Cfr. D. KORSKI, *The EU's 'slow food' Enlargement*, in *European Council on Foreign Relation web site*, 14 aprile 2010, consultabile all'URL: <[https://ecfr.eu/article/commentary\\_the\\_eus\\_slow\\_food\\_enlargement/](https://ecfr.eu/article/commentary_the_eus_slow_food_enlargement/)>

3 Cfr. COMMISSIONE EUROPEA (A CURA DI), *Candidate Countries and Potential Candidates*, cit.

4 Cfr. CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (A CURA DI), *Presidency Conclusions, Thessaloniki European Council, 19-20 June 2003*, 20 June 2003, consultabile sul sito della Commissione europea all'URL: <[https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/DOC\\_03\\_3](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/DOC_03_3)>

ambigua sulle reali possibilità d'integrazione. Una metodologia da sempre dimostratasi poco efficace, mancando l'obiettivo di creare un solido legame economico, ma soprattutto culturale, con i Paesi terzi presenti sul continente e che oggi vediamo talvolta allontanarsi dall'area di influenza dell'Unione. Basti pensare alle crescenti influenze politiche, economiche e culturali della Turchia sulla piccola Repubblica di Albania<sup>5</sup>, i problematici rapporti finanziari fra Montenegro e Cina oppure il rifiorire dei rapporti fra Serbia e Federazione Russia, in veloce aumento soprattutto dopo l'inizio del conflitto in Ucraina<sup>6</sup>.

Questo fenomeno di allontanamento progressivo, più che di sostituzione, non ha fatto altro che dimostrare l'assoluta inefficacia delle strategie di integrazione che l'Unione ed i suoi Stati membri hanno messo in atto negli ultimi decenni. Prima conseguenza di tale insuccesso è rappresentata dal rischio che le società civili di suddetti Paesi candidati, o potenziali candidati, già in larga parte deluse dai ritardi negli investimenti e nel processo di inclusione, scelgano di loro sponte lo scenario valoriale, politico e culturale degli "altri" grandi centri di interesse del continente, impedendo la secolarizzazione di quel modello democratico e di convivenza pacifica di cui l'Unione europea si fa promotrice. Gli effetti di tale passaggio nella sfera d'influenza turca e russa per queste piccole, ma cruciali, realtà balcaniche situate nel cuore dell'Europa, rappresenterà nel prossimo futuro non solo un evidente danno economico, ma anche un rischio per la sicurezza dell'intero continente<sup>7</sup>. In questo contesto assistiamo all'ennesimo paradosso della politica di vicinato dell'Unione, la quale risponde agli scenari di crisi che circondano i suoi confini esterni tramite una promessa di futura integrazione che appare quasi totalmente distaccata dalla base giuridica, politica e culturale dei seppur generici criteri di adesione all'organizzazione.

Parlando di criteri di adesione all'Unione europea bisogna tener presente che questi derivano in via principale più dalla prassi e da accordi politici circostanziali fra Stati membri, che da una base giuridica solida. In relazione a suddetti requisiti di accesso, le fonti giuridiche sono in realtà

---

5 Cfr. M. OTTAVIANI, *Strategie. L'influenza turca si espande sui Balcani. Una sfida per l'Ue*, in *Avvenire* del 5 maggio 2018, consultabile all'URL: <<https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/influenza-turca-sui-balcani-una-strategia-che-agita-lue>>.

6 Cfr. M. SAMUROKOV, *Last Friend in Europe: How Far Will Russia Go to Preserve Its Alliance With Serbia?*, in *Carnegie Endowment for International Peace* web site, 10 giugno 2022, consultabile all'URL: <<https://carnegieendowment.org/eurasiainsight/87303>>.

7 Basti pensare al persistere della situazione di instabilità derivante dalla frammentazione della ex Jugoslavia. Già negli ultimi mesi assistiamo ad una lenta e, fino ad ora, esclusivamente retorica *escalation*, che potrebbe condurre al riaccendersi del conflitto nei prossimi anni, se gestita in maniera sbagliata.

estremamente limitate, poco dettagliate ed ormai datate. A livello di fonti pattizie si fa riferimento agli articoli 6 paragrafo 1<sup>8</sup> e 49<sup>9</sup> del Trattato sull'Unione europea. Gli altri criteri di adesione si ricavano dalle conclusioni del Consiglio europeo di Copenaghen del giugno 1993, per questo noti, appunto, come criteri di Copenaghen<sup>10</sup>.

Oltre all'articolo 6 paragrafo 1 del TUE, che fa riferimento ai principi fondamentali posti alla base dell'Unione a cui tutti i Paesi membri devono uniformarsi, l'unico vero punto focale della normativa inerente ai criteri di adesione all'organizzazione è costituito dall'articolo 49 TUE e dai riferimenti da esso forniti<sup>11</sup>. Tralasciando le questioni procedurali, il primo paragrafo di suddetto articolo indica gli unici due criteri concretamente esplicitati nelle fonte pattizie: la natura "europea" dello Stato richiedente e l'impegno per lo Stato a far propri i valori di cui all'articolo 2 del Trattato sull'Unione europea<sup>12</sup>. La breve, generica, elencazione di questi due criteri crea in realtà non pochi problemi di carattere interpretativo ma anche sostanziale, soprattutto in relazione al contesto geopolitico attuale.

Per quanto riguarda il riferimento ai principi e valori dell'articolo 2 del TUE<sup>13</sup> si potrebbe ad esempio discutere sull'effettiva capacità dell'Unione di valutare il rispetto di tale prerogativa nelle fasi successive all'adesione e soprattutto dalla capacità delle istituzioni comunitarie<sup>14</sup> di garantire che tale rispetto, se mai si sia concretizzato in pieno, resti tale dopo l'ingresso dello stato nell'organizzazione. L'opinione discordante di alcune comunità nazionali rispetto all'obbligatorietà di questo come di molti altri obblighi giuridici ed impegni politici adottati in fase di adesione, ha dato vita, in effetti, ad un vero e proprio blocco politico di "opposizione", quello che oggi è noto come "Gruppo di Visegrad", dimostrazione del fatto che in alcuni Paesi membri il processo di stabilizzazione e secolarizzazione di alcuni di questi principi non si è mai realmente concluso<sup>15</sup>. Nonostante Paesi come Polonia ed Ungheria si siano dimostrati in grado

8 Cfr. UNIONE EUROPEA, *Trattato sull'Unione Europea (versione consolidata)*, in *GUUEC* 326 del 26 ottobre 2012, pp. 13-46, art 6. paragrafo 1

9 Ivi, art. 49.

10 Cfr. CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (A CURA DI), *European Council in Copenhagen, 21-22 June 1993, Conclusions of the Presidency*, 22 giugno 1993, consultabile sul sito del Consiglio dell'Unione europea all'URL: <<https://www.consilium.europa.eu/media/21225/72921.pdf>>

11 Cfr. UNIONE EUROPEA, *Trattato sull'Unione Europea (versione consolidata)*, in *GUUEC* 326 del 26 ottobre 2012, cit. art. 49.

12 Ivi. art. 49 paragrafo 1.

13 Ivi. art. 2.

14 In primo luogo Commissione e Consiglio, responsabili delle valutazioni in oggetto.

15 Cfr. F. PAROLA, *Il Gruppo di Visegrád, tra boom economico e scontro con l'Ue*, in *ISPIONline*, 31 marzo 2019, consultabile all'URL: <<https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/il-gruppo-di-visegrad-tra-boom-economico-e-scontro-con-lue-22479>>.

non solo di beneficiare in maniera efficiente dei vantaggi derivanti dal mercato unico, ma anche di prosperare all'interno dello stesso, crescendo più velocemente dei vicini occidentali, la compatibilità economica si è dimostrata di fatto insufficiente a garantire anche una compatibilità valoriale e politica. Questo dimostra, di nuovo, l'insufficienza e l'eccessiva generalità e superficialità di statuizioni come quella del paragrafo 1 dell'articolo 49 e la mancanza di chiarezza, da ambo i lati, sulla reale natura e finalità degli obblighi adottati al momento dell'adesione.

Le recenti evoluzioni delle prospettive del processo integrativo dell'Unione, generate dal conflitto in Ucraina, ci portano a riflettere anche sul primo criterio elencato dall'articolo 49, ovvero la natura "europea" dello Stato richiedente<sup>16</sup>. Ci si domanda, infatti, cosa si intende davvero per "Ogni Stato europeo", dal momento che, probabilmente, quando il testo dell'articolo 49 è stato scritto, nel 1993, tale aggettivo non voleva indicare esclusivamente un criterio geografico, ma anche culturale, di vicinanza ai valori Europa occidentale post guerra fredda.

In realtà, oggi più che allora, entrambe le dimensioni di tale termine possono permetterci di aprire un dibattito sulle reali intenzioni del legislatore. Dal punto di vista della dimensione geografica, si potrebbe, di fatto, rilevare una volontà degli Stati membri firmatari di circoscrivere il territorio dell'organizzazione alla piattaforma continentale europea ed a quel punto sorgerebbe spontaneo chiedersi se Paesi come la Georgia ne facciano o meno parte, e quale sia la fonte sulla quale basarsi per stabilirlo. Sul piano culturale, l'aggettivo "europeo" può essere soggetto a numerosissime interpretazioni, talvolta anche di carattere speculativo, ed a quel punto, guardando alla storia comune del nostro continente, soprattutto dal punto di vista culturale, si potrebbero sollevare dei dubbi anche sulla stessa Ucraina, per non parlare poi della già citata Georgia.

La problematica principale è generata dal fatto che sul tema non esiste ancora alcuna fonte legislativa o giurisprudenziale che abbia approfondito le caratteristiche sostanziali di suddetti criteri lasciando ampio spazio a valutazioni di carattere politico, circostanziale, generando instabilità ed incertezza nell'ambito di una già carente strategia di allargamento. Un'organizzazione sovranazionale come l'Unione europea, ampiamente presente a livello

---

16 Cfr. UNIONE EUROPEA, *Trattato sull'Unione Europea (versione consolidata)*, cit., art 49. paragrafo 1.

giuridico e culturale nella vita delle singole comunità nazionali che la compongono, con un ordinamento incardinato su principi e su valori di carattere prevalentemente culturale, che ne ispirano esistenza ed operato, non può priva di una fonte giuridica certa, dettagliata, completa che regoli i criteri di ingresso al suo interno. Il carattere prevalentemente circostanziale dei processi di valutazione dell'ingresso di nuovi membri, permessi dall'esistenza di tale vuoto normativo espone la comunità umana che condivide lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia ai rischi derivanti dall'inserimento di suddetti soggetti nei delicati meccanismi intergovernativi di *governance* dell'Unione europea.

Tale scenario viene, di fatto, confermato ed istituzionalizzato dal rinvio effettuato dal paragrafo 2 dell'articolo 49, il quale recita: *“Le condizioni per l'ammissione e gli adattamenti dei trattati su cui è fondata l'Unione, da essa determinati, formano l'oggetto di un accordo tra gli Stati membri e lo Stato richiedente”*<sup>17</sup>. Viene effettuato un chiaro rinvio a quelli che sono i cosiddetti Criteri di Copenaghen, l'unica formulazione espressa di criteri formatasi nell'ambito delle istituzioni comunitarie. Nelle conclusioni del Consiglio europeo di Copenaghen del giugno del 1993 gli Stati membri concordano per la prima volta una serie di criteri generali per l'ingresso di nuovi Paesi all'interno dell'allora Comunità Europea, con uno sguardo rivolto ai Paesi ex sovietici dell'Europa centro-orientale<sup>18</sup>. Poiché sono state espresse dal Consiglio europeo come "obblighi di adesione", devono essere lette congiuntamente alle pertinenti disposizioni del Trattato, che nel 1993 si trovavano nell'articolo O<sup>19</sup> del Trattato sull'Unione europea (TUE) firmato a Maastricht, oggi articolo 49 del TUE. Questa linea di pensiero fu quella che condusse nel 2004, oltre un decennio più tardi, al grande, e, secondo molti, affrettato allargamento “Big Bang”, che ha permesso alla maggior parte delle ex-repubbliche sovietiche di aderire all'organizzazione.

I criteri mantengono un carattere prettamente generico e si dividono in quattro macro-aree: condizioni politiche, l'ingresso veniva condizionato alla stabilità istituzionale, alla garanzia di

---

17 Cfr. UNIONE EUROPEA, *Trattato sull'Unione Europea (versione consolidata)*, cit., art. 49, paragrafo 2.

18 Cfr. C. HILLION, *The Copenhagen Criteria and their progeny*, in C. HILLION (a cura di), *EU enlargement*, Hurt Publishing, Oxford, 2004, p. 19.

19 Ai sensi dell'articolo O TUE: *"Ogni Stato membro può domandare di diventare membro dell'Unione. Esso trasmette la sua domanda al Consiglio che si pronuncia all'unanimità, previa consultazione della Commissione e previo parere conforme del Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza assoluta dei membri che lo compongono.*

*Le condizioni per l'ammissione e gli adattamenti dei trattati su cui è fondata l'Unione, da essa determinati, formano l'oggetto di un accordo tra gli Stati membri e lo Stato richiedente. Tale accordo è sottoposto a ratifica da tutti gli Stati contraenti conformemente alle loro rispettive norme costituzionali."*

democrazia, legalità, rispetto dei diritti umani, rispetto e protezione delle minoranze; condizioni economiche, l'ingresso veniva vincolato all'esistenza di un'economia di mercato funzionante ed alla capacità di rispondere alle pressioni della concorrenza e del mercato; capacità istituzionale, intesa come capacità di avere una democrazia stabile con istituzioni secolari efficienti; condizioni generali di compatibilità, la necessità di commisurare le prospettive dell'allargamento con il processo di approfondimento dell'integrazione interna dell'Unione, si sanciva che l'allargamento non potesse avvenire verso realtà statuali, la cui differente struttura sociale, economica e politica avrebbe significato un sostanziale freno, se non addirittura una effettiva paralisi del processo di integrazione stessa<sup>20</sup>.

Seppur effettuando una parziale, ma di fatto apparente, specificazione dei criteri di ingresso, permangono le medesime problematiche espresse nell'ambito dell'analisi dell'articolo 49 TUE. Anzitutto bisogna chiarire che, pur esistendo un evidente rinvio all'interno del paragrafo 2 dell'articolo 49 del Trattato sull'Unione europea, i criteri di Copenaghen non sono mai stati di fatto formalizzati all'interno di una fonte normativa propria dell'Unione, restando alla mercé dell'interpretazione e delle volontà dagli Stati membri in relazione allo sviluppo del processo integrativo. All'instabilità della fonte si affianca l'anzianità della stessa. Tali criteri, seppur estremamente generici, restano legati ad un contesto geopolitico ormai superato da tempo e non considerano le recenti prospettive di integrazione verso dimensioni politiche e culturali maggiormente distanti, come quelle dei Balcani occidentali e dei Paesi dell'Europa orientale. In entrambi i contesti infatti si assiste a dinamiche di instabilità sociale e politica inedite per la storia recente dell'Unione<sup>21</sup>.

Tali caratteristiche, unite alla generalità ed alla superficialità dei contenuti espressi ci permettono di riflettere sull'urgenza di costituire una struttura giuridica stabile, certa ed attuale che permetta di costruire una reale strategia comune di integrazione e di rafforzare la politica di vicinato, evitando soluzioni di compromesso dannose per l'intera comunità continentale.

Anzitutto bisogna superare il modello di valutazione circostanziale ponendo dei limiti rigidi e seri che resistano alle tentazioni dettate dagli equilibri geopolitici e dunque alle pressioni

---

20 Cfr. F. MARAZZI, *Aspetti giuridici dell'integrazione europea*, materiale didattico del *Corso di Diritto dell'Unione europea*, Università di Bergamo, 2006-07, consultabile all'URL: <<http://www.data.unibg.it/dati/corsi/5956/18933-dispenza%20finale.pdf>> p. 23.

21 Il riferimento è alla questione Kosovara e Transnistriana che coinvolgono rispettivamente tre Paesi candidati quali Serbia Moldavia e Ucraina, costituendo un ampio fattore di rischio per la sicurezza dell'intero continente.

esterne all'Unione. Tale irrigidimento e formalizzazione dei processi porterebbe benefici in molteplici ambiti.

In primo luogo, tale opera di selezione ed analisi eviterebbe la formazione di pericolosi squilibri all'interno dei macchinosi sistemi di *governance* intergovernativa delle istituzioni comunitarie, garantendo un certo livello di omogeneità anche sui nuovi ingressi. Si pensi, ad esempio, alle difficoltà derivanti dal meccanismo di voto all'unanimità in seno al Consiglio europeo in materia di politica estera o al peso dei singoli Stati membri nei C.d.A. delle Agenzie decentrate come Frontex<sup>22</sup>. Guardando, ad esempio, al caso dell'Ucraina è evidente come, a causa del peso dei rapporti economici con Turchia e Cina, risulta difficile immaginare che questo Paese possa non mostrarsi contrario a decisioni di politica estera che contrastino con gli interessi nazionali di suddette realtà<sup>23</sup>. Allo stesso tempo, una maggiore chiarezza sul piano dei criteri consoliderebbe la strategia di allargamento sul lungo periodo, favorendo al contempo forme intermedie di affiliazione derivanti dal potenziamento della politica di vicinato. Continuare ad utilizzare lo strumento di adesione all'Unione europea come metodo di risoluzione o prevenzione delle crisi politiche e sociali presenti nel continente, non farebbe altro che aumentare il rischio di condurre tale instabilità all'interno dei confini dell'Unione stessa. Si pensi, ad esempio, ai rischi derivanti dall'adesione di Ucraina e Serbia senza una preventiva opera di stabilizzazione e risoluzione delle controversie internazionali, ed interne, che riguardano i loro confini. Puntare su un rafforzamento della cooperazione con i Paesi terzi contribuirebbe alla costruzione di quell'"anello di sicurezza" che consentirebbe agli Stati membri di prevenire e gestire i numerosi scenari di crisi oggi, di fatto, pericolosamente ignorati, quali la crisi migratoria o la crisi energetica.

Una tale riforma dei criteri di adesione all'organizzazione non può che passare attraverso la, ormai da tempo attesa, riforma dei Trattati. Bisogna, inoltre, considerare che tale istituzionalizzazione dei criteri non può non accompagnarsi con una riforma dei meccanismi di *governance* delle istituzioni stesse. Una strategia di allargamento funzionale ai fini che si pongono alla base dell'ordinamento comunitario non può prescindere dall'abbandono delle

---

22 Basti pensare alle ampie problematiche legate al veto di alcuni Paesi membri in relazione ai meccanismi di redistribuzione dei migranti, alla tutele nei confronti delle minoranze ed all'approvazione di provvedimenti sanzionatori in materia di politica estera, sia in seno al Consiglio europeo che al Consiglio dell'Unione europea.

23 Cfr. Z. Z. LIU, *What's at Stake for China's Economic Relationship With Ukraine?*, in *Council on Foreign Relations website*, 2 marzo 2022, consultabile all'URL: <<https://www.cfr.org/in-brief/whats-stake-chinas-economic-relationship-ukraine>>.

rigide dinamiche intergovernative che già oggi bloccano numerosi processi decisionali in quasi tutti i campi di azione interna ed esterna dell'Unione. Per quanto la compagine degli Stati membri possa definirsi omogenea, sia culturalmente che politicamente, le recenti evoluzioni politiche interne di alcuni Paesi membri ci hanno mostrato quanto possano essere destabilizzanti e infruttuose le dinamiche previste dal meccanismo del voto all'unanimità in seno al Consiglio europeo ed al Consiglio dell'Unione europea. Continuare a "premiare" il singolo interesse nazionale in un'organizzazione che si avvia non solo all'allargamento in termini numerici ma anche alla diversificazione in termini politico-culturali, costituirebbe la base per la paralisi dell'intero sistema e la conseguente impossibilità di raggiungere i fini posti alla base dell'ordinamento comunitario stesso. A quel punto anche i valori ed i principi posti alla base della stessa Unione rischierebbero di venir meno dinanzi allo scenario di contrapposizioni ed inerzia, rendendo l'esistenza stessa dell'organizzazione un paradosso.



## BIBLIOGRAFIA

## FONTI INTERNAZIONALI

## Fonti Normative

*Fonti Pattizie*

UNIONE EUROPEA, *Trattato sull'Unione Europea (versione consolidata)*, in *GUUEC* 326 del 26 ottobre 2012, pp. 13-46.

*Organismi Unione Europea*

COMMISSIONE EUROPEA (A CURA DI), *Candidate Countries and Potential Candidates*, consultabile sul sito della Commissione nella sezione Environment all'URL: <<https://ec.europa.eu/environment/enlarg/candidates.htm>>.

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (A CURA DI), *European Council in Copenhagen, 21-22 June 1993, Conclusions of te Preidency*, 22 giugno 1993, consultabile sul sito del Consiglio dell'Unione europea all'URL: <<https://www.consilium.europa.eu/media/21225/72921.pdf>>.

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (A CURA DI), *Presidency Conclusions, Thessaloniki European Council, 19-20 June 2003*, 20 June 2003, consultabile sul sito della Commissione europea all'URL: <[https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/DOC\\_03\\_3](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/DOC_03_3)>

## LETTERATURA

HILLION C., *The Copenhagen Criteria and their progeny*, in C. HILLION (a cura di), *EU enlargement*, Hurt Publishing, Oxford, 2004, pp. 2-22.

KORSKI D., *The EU's ?slow food? Enlargement*, in *European Council on Foreign Relation* web site, 14 aprile 2010, consultabile all'URL: <[https://ecfr.eu/article/commentary\\_the\\_eus\\_slow\\_food\\_enlargement/](https://ecfr.eu/article/commentary_the_eus_slow_food_enlargement/)>

LIUZ. Z., *What's at Stake for China's Economic Relationship With Ukraine?*, in *Council on Foreign Relations* website, 2 marzo 2022, consultabile all'URL: <<https://www.cfr.org/in-brief/whats-stake-chinas-economic-relationship-ukraine>>.

MARAZZI F., *Aspetti giuridici dell'integrazione europea*, materiale didattico del *Corso di Diritto dell'Unione europea*, Università di Bergamo, 2006-07, consultabile all'URL: <<https://www.unibg.it/dati/corsi/5956/5049-dispensa%20finale2003.pdf>>

OTTAVIANI M., *Strategie. L'influenza turca si espande sui Balcani. Una sfida per l'Ue*, in *Avvenire* del 5 maggio 2018, consultabile all'URL: <<https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/linfluenza-turca-sui-balcani-una-strategia-che-agita-lue>>.

PAROLA F., *Il Gruppo di Visegrád, tra boom economico e scontro con l'Ue*, in *ISPIONline*, 31 marzo 2019, consultabile all'URL: <<https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/il-gruppo-di-visegrad-tra-boom-economico-e-scontro-con-lue-22479>>.

SAMUROKOV M., *Last Friend in Europe: How Far Will Russia Go to Preserve Its Alliance With Serbia?*, in *Carnegie Endowment for International Peace* web site, 10 giugno 2022, consultabile all'URL: <<https://carnegieendowment.org/eurasiainsight/87303>>

#### SITOGRAFIA

Commissione Europea - URL: <[https://ec.europa.eu/info/index\\_it](https://ec.europa.eu/info/index_it)>

Consiglio dell'Unione Europea - URL: <<http://www.consilium.europa.eu/it/home/>>

Council on Foreign Relations – URL: <<https://www.cfr.org/>>

European Council on Foreign Relations – URL. <<https://ecfr.eu/>>